

OGGETTO: Modifica dell'Ordinanza Sindacale n. 15 del 23 marzo 2020 avente ad oggetto "Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19, nonché al sostegno dei soggetti più fragili, dei cittadini contribuenti e delle attività economiche e di impresa"

IL SINDACO

Vista

l'Ordinanza Sindacale n. 15 del 23 marzo 2020 avente ad oggetto "Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19, nonché al sostegno dei soggetti più fragili, dei cittadini contribuenti e delle attività economiche e di impresa";

Considerato che

la suddetta Ordinanza Sindacale ordina, dall'entrata in vigore della stessa e fino al termine dell'emergenza sanitaria:

1. di assicurare, per il tramite delle competenti Direzioni comunali e sulla base dei presupposti normativi di cui in premessa, l'attivazione e la gestione di interventi socio - assistenziali a favore di soggetti fragili, anche in deroga alle procedure, alle condizioni per l'accesso ai servizi e ai criteri di compartecipazione ordinariamente in uso;
2. di incaricare le Direzioni comunali competenti - che potranno provvedere assumendo ogni conseguente atto gestionale di natura organizzativa e di gestione del personale ritenuto necessario allo scopo - a disporre l'avvio degli interventi di cui al punto 1) prescindendo da eventuali criteri di accesso legati alla condizione economica dell'utente e valutati l'urgenza, lo stato di necessità, il grave pregiudizio per la persona, nonché l'impossibilità di poter ricorrere a soluzioni alternative;
3. di disporre che, per il solo periodo strettamente collegato all'emergenza in atto, per i servizi di cui al punto 1) e al ricorrere delle condizioni di cui al punto 2) non verrà richiesta alcuna compartecipazione da parte dei cittadini destinatari;

4. di disporre, per i Centri Diurni Disabili e per il Centro Diurno Integrato Giolli per anziani, che per i mesi di sospensione del servizio in struttura a causa dell'emergenza sanitaria, non verranno addebitate le quote di compartecipazione;

Preso atto che

con riferimento al punto 4, l'Ordinanza citata prevede, unitamente al permanere della situazione emergenziale (ad oggi dichiarata dal Governo fino al 15 ottobre 2020) anche la condizione della "sospensione del servizio in struttura";

Verificato che

per i mesi da febbraio a giugno, i Centri Diurni Disabili, comunali e convenzionati, e il Centro Diurno Integrato Giolli hanno sospeso l'attività in presenza, erogando interventi secondo Progetti individualizzati straordinari e nel rispetto delle indicazioni dovute allo stato di emergenza sanitaria;

per il mese di luglio, la riapertura di ciascun Servizio è avvenuta solo parzialmente e con orario ridotto, nel rispetto delle Linee Operative Territoriali di ATS Milano – Città Metropolitana che, congiuntamente a Regione Lombardia, hanno richiamato ai principi di sicurezza, gradualità, turnazione e progressività relativamente alle attività in presenza degli ospiti all'interno dei diversi servizi;

i servizi non sono quindi completamente sospesi dal mese di luglio, ma le modalità di erogazione continuano ad essere emergenziali e continuano pertanto a persistere le motivazioni ostative alla richiesta delle quote di compartecipazione;

Valutato che

il mantenimento dell'esenzione dal pagamento delle quote di compartecipazione per gli utenti dei Centri Diurni per disabili e Centro Diurno integrato Giolli fino al termine dell'emergenza sanitaria è coerente con quanto stabilito per i servizi socio-assistenziali a favore di soggetti fragili dal punto 1 della predetta Ordinanza e riallinea le condizioni di trattamento;

Richiamato l'art 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

ORDINA

1. che i servizi nei Centri Diurni Disabili e nel Centro Diurno Integrato Giolli per anziani, continuino ad essere erogati senza la richiesta di addebito delle quote di compartecipazione, fino alla fine della emergenza sanitaria ed a prescindere dalla ripresa, anche parziale, delle attività in struttura;

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Milano sul sito internet istituzionale www.comune.milano.it, ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
(firmato digitalmente)



Comune di
Milano

Comune di Milano - Prot. 04/09/2020.0330055.I. - Rep. ORICO 0000042/2020



OGGETTO: parziale modifica dell'Ordinanza sindacale n. 10/2020 e n. 15/2020 - proroga dei termini di cui al punto 7 dell'Ordinanza sindacale n. 10 del 11/3/2020 e dei termini di cui al punto 5 dell'Ordinanza sindacale n. 15 del 23/3/2020

IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza nr. 10 del 11/03/2020 ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e al mantenimento dei servizi essenziali per la cittadinanza, alla semplificazione del rapporto con i cittadini/utenti, nonché all'agevolazione finanziaria per le attività commerciali.

Considerato che il punto 7 lettere a) e b) dell'Ordinanza sindacale nr. 10 del 11/3/2020 prevede:

- a. per le locazioni/concessioni di unità immobiliari di proprietà comunale, assegnate ad attività commerciali, culturali e imprese dal Demanio dell'Ente, il differimento della scadenza del pagamento delle prime tre rate relative all'anno 2020 al 30 settembre 2020 senza more e interessi. Eventuali ritardi rispetto alle scadenze contrattuali previste non daranno luogo a sanzioni, revoche o decadenze, se il corrispettivo dovuto sarà versato entro il 30 settembre 2020;
- b. per tutti gli altri canoni di locazione e concessione relativi a beni immobili (edifici e aree) relativi all'anno 2020, con scadenze previste nel primo semestre dell'anno, il differimento senza more e interessi al 30 settembre 2020. Eventuali ritardi rispetto alle scadenze contrattuali previste non daranno luogo a sanzioni, revoche o decadenze, se il corrispettivo dovuto sarà versato entro il 30 settembre 2020;

Stante lo stato di crisi generato dal COVID 19, che ha duramente colpito i diversi settori di mercato, tra cui le società, aziende, associazioni operanti nell'ambito del territorio cittadino come conseguenza della chiusura totale, della limitata presenza dei lavoratori, molti dei quali in smart working, e dei molti vincoli agli spostamenti sul territorio a livello nazionale e internazionale, con conseguente fortissima limitazione delle presenze turistiche e con pesanti impatti sulla ricettività e sulla somministrazione;



Considerata altresì la conseguente accertata difficoltà, peraltro resa nota con numerose e diffuse comunicazioni ricevute, da parte dei soggetti titolari di contratti di locazione/concessione di unità immobiliari di proprietà comunale di ottemperare al previsto termine di pagamento dei canoni fissato al 30 settembre 2020;

Considerato altresì che la bollettazione ordinaria del quarto trimestre 2020 prevede come data di emissione il giorno 1 ottobre e la scadenza di pagamento il giorno 28 ottobre;

Preso atto che tale operazione ordinaria potrebbe rischiare di generare confusione e accavallamento nei pagamenti vanificando il perimetro del provvedimento;

Ritenuto, in considerazione di quanto dinnanzi evidenziato, di prorogare pertanto il termine di scadenza delle quattro rate trimestrali relative all'anno 2020 al 15 dicembre 2020;

Considerato altresì che il punto 5 lettere a) e b) dell'Ordinanza sindacale nr. 15 del 23/3/2020 prevede:

a) il differimento al 30 settembre 2020 del termine di pagamento per quanto attiene al versamento della seconda rata dell'imposta comunale sulla pubblicità di durata annuale, qualora l'importo complessivo dovuto sia superiore a € 1.549,37, di cui all'art. 9, comma 4, del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507;

b) il differimento al 30 settembre 2020 del termine di versamento dell'imposta di soggiorno per il trimestre gennaio/marzo 2020, di cui agli artt. 8, comma 1, e 23, comma 1, del Regolamento dell'imposta comunale di soggiorno nella Città di Milano, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11/6/2012 e s.m.i.;

Considerato che l'adozione di speciali misure di contenimento sanitario ha prodotto specifiche criticità in relazione ai due ambiti di impresa particolarmente connessi con il territorio urbano, ossia gli operatori di pubblicità e quelli esercenti attività alberghiere e ricettive.

Il perdurante stato di crisi economica in cui tali attività si trovano rende opportuno attuare un intervento organico di differimento dei termini di adempimento dei due suddetti tributi, al fine di consentire che il riallineamento del quadro economico favorisca la sostenibilità degli obblighi tributari in esame.



Comune di
Milano

ORDINA

- La parziale modifica dell'Ordinanza sindacale n. 10/2020 e n. 15/2020 ed in particolare l'adozione, da parte dagli Uffici comunali, dei seguenti provvedimenti:
 - di **prorogare i termini** di cui al punto 7 lettere a) e b) dell'Ordinanza sindacale nr. 10 del 11/3/2020 alla data del 15 dicembre 2020 in luogo del 30 settembre 2020 estendendo tale termine anche alla bollettazione del 4° trimestre 2020;
 - di **prorogare i termini** di cui al punto 5 dell'Ordinanza sindacale n. 15 del 23/3/2020 prevedendo:
 - il **differimento al 15/12/2020 del versamento dell'imposta di soggiorno** relativa al terzo trimestre 2020;
 - il **differimento al 15/12/2020** del versamento della prima, seconda, terza e quarta rata 2020 **dell'imposta comunale sulla pubblicità** di durata annuale, qualora l'importo complessivo dovuto sia superiore a lire tre milioni/€ 1.549,37, di cui all'art. 9, comma 4, del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Milano sul sito internet istituzionale www.comune.milano.it, ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
(Firmato digitalmente)



OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di ulteriori misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e a fronteggiare la situazione emergenziale. Ripristino, a decorrere dal 15 ottobre 2020, delle discipline viabilistiche della ZTL "Area B" e della sosta regolamentata negli Ambiti 8, 25, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 42, 43 all'interno del territorio cittadino.

IL SINDACO

Visti

- la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, tuttora in vigore come da Decreto Legge n.83 del 30/07/2020;
- le misure urgenti adottate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- le ordinanze del Sindaco emanate ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 267/2000, n. 10 dell'11.03.2020, n. 11 del 12.03.2020, n. 14 del 16.03.2020, n. 21 del 30.04.2020, n. 25 del 13.05.2020 e n. 31 del 29.05.2020, con cui sono state adottate specifiche misure volte da una parte, al contenimento della diffusione del contagio COVID-19 e, dall'altra, al mantenimento dei servizi essenziali per la cittadinanza, alla semplificazione del rapporto con i cittadini/utenti, nonché all'agevolazione finanziaria per le attività commerciali.

Dato atto che

- tra le varie misure adottate il Sindaco, con Ordinanza n.10 del 11.03.2020, ha disposto la sospensione della disciplina di "Area B" (*.. nell'ipotesi in cui vengano adottati, assunti dal Governo e/o dalla Regione, provvedimenti maggiormente restrittivi che comportino la chiusura degli esercizi commerciali.* Tale disposizione ha fatto sì che, con l'emanazione del D.P.C.M. dell'11/03/2020 recante *"Ulteriori urgenti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale"*, la disciplina "Area B" venisse sospesa a partire dal 12 marzo 2020;

- con Ordinanza n. 31 del 29.05.2020 si è ritenuto opportuno di prorogare:
 - la sospensione della disciplina della ZTL “Area B”;
 - la sosta libera e gratuita negli spazi di sosta riservati ai residenti (cosiddette strisce gialle) e negli spazi di sosta a pagamento (cosiddette strisce blu) esclusivamente negli Ambiti 8, 25, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 42, 43, regolamentati all’interno del territorio cittadino;

sino all’adozione di successivo provvedimento che avrebbe tenuto conto del monitoraggio della congestione, della capacità del trasporto pubblico e dell’evolversi della situazione epidemiologica.

Rilevato che

- dalle rilevazioni effettuate agli ingressi nella ZTL “Area B” nel corso della settimana del 21 settembre 2020 emerge un livello di accessi pressoché allineato alle curve pre-COVID, con valori che hanno raggiunto, in talune giornate, uno scostamento di solo 8 punti percentuali in meno nelle ore di punta del mattino;
- dal suddetto contesto, tenuto conto anche del traffico veicolare interno, risulta un indice di congestione stradale analogo alla situazione precedente all’emergenza sanitaria, come ampiamente confermato sia dagli ingressi totali all’interno della ZTL Cerchia dei Bastioni “Area C”, in cui si registra un livello di accessi leggermente superiore agli accessi pre-COVID, sia dal sottoutilizzo dei parcheggi di interscambio, pari al 50% dell’utilizzo pre-COVID, testimoniante l’incremento veicolare in ambito urbano;
- l’utilizzo delle linee metropolitane del trasporto pubblico si attesta a circa il 50% rispetto all’uso delle stesse in periodo pre-COVID, a fronte di un coefficiente di riempimento dei mezzi consentito sino all’80% dei posti, come da Allegato 15 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020, rubricato *“Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico”*;
- ciò comporta che il ripristino di “Area B” e della sosta regolamentata, funzionali a ridurre gli accessi in città dei veicoli maggiormente inquinanti e ad utilizzare il trasporto pubblico in sostituzione del mezzo privato, sono da ritenersi attualmente sostenibili visti i margini di utilizzo ancora offerti dai mezzi pubblici rispetto al coefficiente di riempimento consentito;



- oltre al sistema del trasporto pubblico tradizionale, anche i sistemi di mobilità in sharing ed il servizio taxi offrono importanti margini di utilizzo.

Considerato che

- a partire dal 15 ottobre si registra l'avvio del periodo di riscaldamento, come indicato dal D.P.R. n. 412/93 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. XI/3502 del 05.08.2020, durante il quale sarà consentito l'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione, i quali andranno ad aggiungersi tra i fattori emissivi inquinanti;
- la situazione di incremento rilevante del traffico e quindi di emissioni, che a partire dal prossimo 15 ottobre sarà ulteriormente aggravata dall'attivazione degli impianti termici, rende necessario il completo ripristino della sosta regolamentata e della disciplina "Area B" al fine di ridurre l'uso dei mezzi privati, soprattutto di quelli più inquinanti;
- alla luce dei dati sopra riportati si ritiene opportuno ripristinare, a partire dal 15 ottobre 2020, le richiamate discipline viabilistiche in grado di attenuare le descritte criticità derivanti dall'attuale incremento del traffico e dall'esercizio degli impianti termici.

Richiamato l'art 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Per le motivazioni sopra indicate;

ORDINA

- 1) di ripristinare, a decorrere dal 15 ottobre 2020, la disciplina della ZTL "Area B";
- 2) di ripristinare, a decorrere dal 15 ottobre 2020, la disciplina della sosta, sia negli spazi di sosta riservati ai residenti (cosiddette strisce gialle) che negli spazi di sosta a pagamento (cosiddette strisce blu), negli Ambiti 8, 25, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 42, 43, regolamentati all'interno del territorio cittadino.



Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Milano sul sito internet istituzionale www.comune.milano.it, ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
Giuseppe Sala

Il responsabile del procedimento
Il Direttore della Direzione Mobilità e Trasporti
Ing. Stefano Riazzola
f.to digitalmente



OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di ulteriori misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e a fronteggiare la situazione emergenziale. Sospensione della disciplina viabilistica della Zona a Traffico Limitato "Area B" a decorrere dal 23 ottobre 2020.

IL SINDACO

Viste

- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- le misure urgenti adottate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- le ordinanze del Sindaco emanate ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 267/2000, n. 10 dell'11.03.2020, n. 11 del 12.03.2020, n. 14 del 16.03.2020, n. 21 del 30.04.2020, n. 25 del 13.05.2020 e n. 31 del 29.05.2020, con cui sono state adottate specifiche misure volte da una parte, al contenimento della diffusione del contagio COVID-19 e, dall'altra, al mantenimento dei servizi essenziali per la cittadinanza, alla semplificazione del rapporto con i cittadini/utenti, nonché all'agevolazione finanziaria per le attività commerciali;
- l'ordinanza del Sindaco n. 46/2020 del 7.10.2020, con cui è stata ripristinata, con decorrenza 15 ottobre 2020, la disciplina viabilistica della Zona a traffico Limitato "Area B", precedentemente sospesa a partire dal 12 marzo 2020.

Preso atto

- che con Ordinanza del 21.10.2020, avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 Dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 2, comma 2 del Decreto Legge 25 Marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla L. 22 Maggio 2020, n. 35", il Ministro della Salute, d'intesa con il Presidente Regione Lombardia, ha ordinato limitazioni agli spostamenti in orario notturno, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, *consentendo solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di*



necessità o d'urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza;

- che le disposizioni della sopra citata ordinanza producono i loro effetti dalla data del 22 ottobre 2020;
- che, come emerge dalla stessa ordinanza, la “Commissione indicatori Covid-19 RL”, costituita con il mandato di segnalare l’eventuale profilarsi di situazioni di rischio di aumentata diffusione della malattia che configurino la necessità di interventi limitativi, anche a valenza locale, ha evidenziato che al 31 ottobre - secondo la curva degli ultimi giorni - è plausibile che ci sia un rilevante incremento di ricoveri, anche in terapia intensiva;

Considerato

- l’evolversi della situazione epidemiologica evidenziata nella citata Ordinanza del 21.10.2020 e le misure adottate con la medesima;
- che il quadro emergenziale delineatosi comporta, tra l’altro, la necessità di agevolare gli spostamenti motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza;

Ritenuto che la temporanea sospensione della disciplina della ZTL “Area B” risulta essere, al momento, maggiormente funzionale alla situazione emergenziale evidenziata dagli organi competenti, in quanto trattasi di una zona a traffico limitato corrispondente alla quasi totalità del centro abitato di Milano;

Richiamato l’art 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

Per le motivazioni sopra indicate;

ORDINA

- 1) di sospendere, a decorrere dal 23 ottobre 2020, la disciplina della Zona a Traffico Limitato “Area B” sino a nuovo provvedimento.



Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Milano sul sito internet istituzionale www.comune.milano.it, ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
(firmato digitalmente)





Direzione Transizione Ambientale

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: Misure temporanee sino al 10 gennaio 2021 per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale in attuazione delle Deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia n. X/7095 del 18 settembre 2017, n. XI/449 del 2 agosto 2018, n. XI/712 del 30 ottobre 2018, n. XI/2055 del 31 luglio 2019 e n. XI/3606 del 28 settembre 2020.

IL SINDACO

Premesso che:

- al fine di garantire la tutela e la protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, le Città Capoluogo di Provincia e i Comuni Lombardi sono da tempo impegnati in azioni per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera.
- sono emerse, da parte degli Enti Locali coinvolti da fenomeni di accumulo e di aumento delle emissioni inquinanti, esigenze di interventi ulteriori, aventi carattere locale e temporaneo, rispetto alle misure strutturali già in essere, ed è quindi stato chiesto a Regione Lombardia di svolgere un ruolo di regia e coordinamento nell'attuazione di tali misure temporanee locali, al fine di garantire omogeneità di interventi.

Visto:

- l'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano del 9 giugno 2017 (di seguito per brevità "Accordo di Programma di bacino padano"), sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare con le Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia-Romagna, diretto ad assicurare la realizzazione coordinata e congiunta di misure aggiuntive di risanamento nell'ambito del processo cooperativo Stato-Regioni avviato per il rientro nei valori limite di qualità dell'aria anche al fine di evitare aggravamenti e sentenze di condanna in riferimento alle procedure di infrazione avviate dalla Commissione Europea e attualmente pendenti.

Considerato che:

- tale Accordo di Programma di bacino padano prevede l'individuazione di misure nazionali e regionali in grado di intervenire sui principali settori emissivi e l'impegno, da parte delle Regioni firmatarie, di attuare le misure regionali di competenza.

- l'art. 2 dell'Accordo di Programma di bacino padano individua gli impegni a carico delle Regioni firmatarie. In particolare l'art. 2, lett. a) individua quale periodo dell'anno per le limitazioni strutturali della circolazione quello compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ogni anno.
- con Deliberazione n. X/7095 del 18.09.2017, Regione Lombardia ha dato attuazione a quanto previsto dall'art. 2, lett. o) dell'Accordo di Programma prevedendo l'attivazione aggiuntiva di misure temporanee, omogenee nelle quattro Regioni del bacino padano, al verificarsi di condizioni di perdurante accumulo e aumento delle concentrazioni degli inquinanti correlate all'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla loro dispersione.
- è stato deliberato il periodo dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno quale semestre di applicazione delle misure per il miglioramento dell'aria di cui al presente atto, in ragione dell'applicazione coordinata e congiunta dei provvedimenti di limitazione della circolazione con le altre Regioni del bacino padano previsto dall'Accordo di Programma.
- con la medesima Deliberazione n. X/7095 del 18.09.2017, e successive modifiche intervenute, sono stati altresì determinati i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti da applicare, nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, previa emanazione di ordinanza sindacale annuale attuativa di detta deliberazione.
- la medesima D.G.R. n. X/7095 del 18.09.2017 prevede due tipologie di misure per il miglioramento della qualità dell'aria:
 - misure di tipo strutturale, la cui attuazione ed applicazione discende direttamente dal medesimo provvedimento regionale;
 - misure temporanee omogenee nelle quattro Regioni del bacino padano, al verificarsi di condizioni di perdurante accumulo e aumento delle concentrazioni degli inquinanti correlate all'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla loro dispersione, da attuare previa emanazione di ordinanza sindacale annuale da parte dei Comuni interessati.

Ritenuto:

- di individuare il PM10 quale inquinante da monitorare ai fini dell'attivazione di misure temporanee, in quanto è l'inquinante più rappresentativo dei fenomeni di inquinamento secondario in ragione della sua natura chimico fisica.

Rilevato che:

- Regione Lombardia ha adottato, in data 28.09.2020, la Deliberazione n. XI/3606 avente ad oggetto "Misure per il miglioramento della qualità dell'aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti in relazione anche all'emergenza sanitaria da Covid-19" con cui ha approvato:
 - l'Allegato 1, che definisce i criteri, le modalità, la tempistica, l'ambito di applicazione, le esclusioni e le deroghe per le limitazioni alla circolazione e all'utilizzo di determinate tipologie di veicoli e che modifica, sostituendolo integralmente, l'Allegato 1 alla d.G.R. 2055/2019, a decorrere dal 11 gennaio 2021;
 - l'Allegato 2, che individua le soglie di chilometri assegnabili con la deroga chilometrica prevista con l'adesione al servizio MoVe-In per ogni categoria e classe di veicolo limitato e che modifica e sostituisce l'Allegato 3 alla d.G.R. 2055/2019, a decorrere dal 11 gennaio 2021;
 - l'Allegato 3, che definisce disposizioni inerenti ai veicoli di classe Euro 1 benzina e Euro 4 diesel appartenenti alla categoria degli operatori del commercio ambulante in caso di adesione al servizio MoVe-In e che integra le disposizioni di cui alla d.G.R. n. 3102 del 5/5/2020;

- l'Allegato 4, che definisce i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti e le relative misure temporanee da attivare, in attuazione dell'art. 2 dell'Accordo di bacino padano e che modifica e sostituisce, a decorrere dal 11 gennaio 2021, l'Allegato 2 alla d.G.R. n. 7095 del 18/9/2017 come integrato dalla d.G.R. n. 712 del 30/10/2018;
- che le nuove disposizioni adottate da Regione Lombardia con la D.G.R. n. XI/3606/2020, compreso l'Allegato 4 della medesima deliberazione contenente i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti, avranno efficacia a decorrere dalla data del 11.01.2021;
- che sino al 10.01.2021 le misure temporanee ed omogenee, da attuare previa emanazione di ordinanza sindacale, restano disciplinate dal quadro normativo definito dalle deliberazioni antecedenti alla citata D.G.R. n. XI/3606/2020. La presente ordinanza disciplina, quindi, sino al 10.01.2020, le misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale in attuazione delle Deliberazioni di Giunta Regionale n. X/7095 del 18 settembre 2017, n. XI/449 del 2 agosto 2018, n. XI/712 del 30 ottobre 2018 e n. XI/2055 del 31 luglio 2019.
- A far data dal 11.01.2021 entreranno in vigore le disposizioni di cui alla D.G.R. n. XI/3606/2020 che saranno attuate con successiva ordinanza, in sostituzione della presente.

Considerato pertanto che:

- il meccanismo di attivazione delle misure temporanee omogenee si articola su due livelli così individuati nella D.G.R. n. X/7095 del 18.09.2017:
 - primo livello: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM₁₀, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;
 - secondo livello: attivato dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m³ della concentrazione PM₁₀, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.
- per concentrazione di PM₁₀ si intende la media aritmetica giornaliera, su base provinciale, dei valori registrati dalle stazioni di rilevamento attive con dati disponibili appartenenti al programma di valutazione, posizionate sul territorio delle singole province con esclusione delle stazioni classificate come industriali e delle stazioni poste in zona C - di montagna e in zona D - fondovalle.
- le misure temporanee omogenee si attivano, con articolazione provinciale, per i Comuni interessati, in caso di superamento continuativo del limite giornaliero per il PM₁₀ (50 µg/m³) come sopra indicato.
- i dati monitorati e validati da ARPA Lombardia sono messi a disposizione da Regione Lombardia attraverso un applicativo informatico pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia ed ARPA Lombardia. L'applicativo riporta, in particolare, la media per provincia dei dati di PM₁₀ rilevati, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti, lo stato di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti.

Vista:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/449 del 02.08.2018 avente ad oggetto "Approvazione dell'aggiornamento del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA)", la quale ha sostituito l'allegato 1 alla D.G.R. n. X/7095 del 18.09.2017 e integrato le

disposizioni inerenti la circolazione dei veicoli Euro 0 benzina e diesel e fino ad Euro 2 diesel di cui alle DD.G.R. n. 7635/08, n. 9958/09 e n. 2578/14.

Rilevato che:

- per quanto concerne le misure temporanee omogenee di cui sopra, con nota trasmessa in data 13 agosto 2018, Regione Lombardia ha comunicato che rimangono in vigore le limitazioni temporanee disposte dalla D.G.R. n. X/7095 del 18.09.2017, nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno;

Visti:

- la D.G.R. n. XI/2055 del 31.07.2019 con cui sono state integrate, tra l'altro, le disposizioni strutturali regionali, estendendo a tutto l'anno, nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle 7.30 alle 19.30, il divieto di circolazione per gli autoveicoli di classe "Euro 3 diesel".
- l'allegato 1 della D.G.R. n. XI/2055 del 31 luglio 2019 che ha sostituito, a far data dal 1° gennaio 2020, le disposizioni inerenti alla circolazione dei veicoli definiti nelle dd.G.R. n. 7635/08, n. 9958/09, nell'Allegato 1 della d.G.R. n. 2578/14 e nell'Allegato 2 al PRIA approvato con d.G.R. n. 449/2018.
- gli allegati 2 e 3 della D.G.R. n. XI/2055 del 31 luglio 2019.
- l'art. 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada".
- la Legge Regionale n° 24/2006 recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" e la successiva Legge Regionale n° 38/2015 "Legge di semplificazione 2015 - Ambiti economico, sociale e territoriale".
- le dd.GR n. 7635/2008, n. 9958/2009, n. 2578/2014, n. 7095/2017, n. 449/2018, n. 712/2018, n. 2055/2019 e n. 3606/2020.
- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa".
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 novembre 2017 n. 186 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide".
- l'art. 50 comma 5 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.
- l'art. 44 dello Statuto del Comune di Milano.

ORDINA

dalla data di pubblicazione all'albo pretorio della presente ordinanza e sino al 10 gennaio 2021:

1. che dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato nelle stazioni di riferimento del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM₁₀, calcolato come meglio specificato nelle premesse, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti, entreranno in vigore, entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), le seguenti misure definite di 1° livello:
 - a) in aggiunta ai divieti disposti dalla D.G.R. n. 7635 dell'11 luglio 2008, dalla D.G.R. n. 9958 del 29 luglio 2009, dalla D.G.R. n. 2578 del 31 ottobre 2014, dalla D.G.R. n. 449 del 2



agosto 2018 e dalla D.G.R. n. 2055 del 31 luglio 2019 ¹, si applica il seguente divieto di circolazione:

DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA, TUTTI I GIORNI FESTIVI INCLUSI:

dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per i seguenti veicoli:

- veicoli trasporto persone alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 4;

DAL SABATO ALLA DOMENICA E NEI GIORNI FESTIVI INFRASETTIMANALI:

dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per i seguenti veicoli:

- veicoli trasporto persone alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3;

dalle ore 8.30 alle 12.30, per i seguenti veicoli:

- veicoli per il trasporto cose alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3.

Si applicano le stesse deroghe ed esclusioni previste per le limitazioni strutturali invernali ed in particolare dall'Allegato 1 alla D.G.R. n. 2055 del 31.07.2019 in combinato disposto con l'Allegato 2 della medesima D.G.R., che si riportano integralmente nel documento allegato alla presente ordinanza (ALLEGATO 1), con l'aggiunta dei veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico, come previsto dall'Allegato 2 della D.G.R. n. 7095/2017;

- b) divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale riportata in Allegato 1 al D.M. 7 novembre 2017, n.186. I parametri individuati nel suddetto Decreto ai fini della classificazione ambientale, quali:

¹ Le DGR n. 7635 dell'11 luglio 2008, n. 9958 del 29 luglio 2009, n. 2578 del 31 ottobre 2014, n. 449 del 2 agosto 2018 come integrate dalla DGR n. 2055 del 31.07.2019 prevedono le seguenti modalità di limitazione della circolazione:

AUTOVEICOLI (AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D. LGS. N.285/92, CODICE DELLA STRADA) AD ESCLUSIONE DEI VEICOLI DI CATEGORIA M3 DI TIPO URBANO, INTERURBANO E SUBURBANO UTILIZZATI PER IL TPL: nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle 7.30 alle 19.30, non possono circolare i seguenti autoveicoli:

dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno:

- autoveicoli non omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE oppure 93/59/CEE e alimentati a benzina o gasolio (autoveicoli di classe "Euro 0 benzina o diesel");
- autoveicoli omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE riga A oppure 93/59/CEE e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 1 diesel");
- autoveicoli omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE riga B, 94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, oppure 98/77/CE e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 2 diesel");
- gli autoveicoli omologati ai sensi delle direttive 98/69//CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/ fase A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 3 diesel").

MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI (AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.LGS. N. 285/92, CODICE DELLA STRADA) A DUE TEMPI:

- per motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 0, è vigente fermo permanente della circolazione in tutte le zone del territorio regionale, da lunedì a domenica, dalle 00,00 alle 24,00;
- per motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 1, è previsto il fermo della circolazione nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle 7.30 alle 19.30, dal 1° ottobre fino al 31 marzo di ogni anno.

AUTOBUS DI CATEGORIA M3 (AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.LGS. N. 285/92, CODICE DELLA STRADA) DI TIPO URBANO, INTERURBANO E SUBURBANO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL): è vigente il fermo permanente tutto l'anno, da lunedì alla domenica, dalle 00.00 alle 24.00, per i veicoli:

- non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE e direttive successive e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 0 diesel");
- omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE riga A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 1 diesel");
- omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE e 96/1/CE riga B e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 2 diesel").

rendimento dell'apparecchio e concentrazioni di particolato primario, carbonio organico totale, ossidi di azoto e monossido di carbonio, sono indicati dal costruttore dell'impianto a biomassa legnosa nella Certificazione ambientale del generatore di calore. Laddove tale documento non fosse presente all'atto di acquisto, i costruttori metteranno a disposizione l'informazione anche tramite il proprio sito internet;

- c) divieto per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto;
- d) riduzione di 1 grado centigrado del valore massimo delle temperature dell'aria nelle unità immobiliari di cui all'art. 4, c.1, lett. b) del D.P.R. n. 412/1993 e nei locali interni di esercizi commerciali appartenenti alla categoria E.5 di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 412/1993, passando da 20°C a 19°C con tolleranza di 2°C.

Per quanto concerne le disposizioni di cui al punto d) fanno eccezione gli edifici rientranti nelle categorie di cui all'art. 3 del medesimo D.P.R. di seguito indicate:

- E.3 edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili: ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
 - E.6 edifici adibiti ad attività sportive: E.6(1) piscine, saune e assimilabili; E.6(2) palestre e assimilabili; E.6(3) servizi di supporto alle attività sportive;
 - E.7 edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- e) divieto generalizzato ed esteso per tutti i veicoli di fermarsi e di sostare con il motore acceso;
 - f) divieto di spandimento dei liquami zootecnici.

Le suddette misure di 1° livello restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

- 2. Che dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nelle stazioni di riferimento del valore limite di 50 µg/m³ della concentrazione PM10, calcolato come meglio specificato nelle premesse, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti, entreranno in vigore, entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), le seguenti misure omogenee e temporanee, definite di 2° livello:

2.1 Si applicano tutte le prescrizioni e divieti indicati al precedente punto 1) da a) a f) con le seguenti estensioni:

- g) in aggiunta ai divieti disposti dalla D.G.R. n. 7635 dell'11 luglio 2008, dalla D.G.R. n. 9958 del 29 luglio 2009, dalla D.G.R. n. 2578 del 31 ottobre 2014, dalla D.G.R. n. 449 del 2 agosto 2018 e dalla D.G.R. n. 2055 del 31 luglio 2019 si applica il seguente divieto di circolazione:

DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA, TUTTI I GIORNI FESTIVI INCLUSI:

dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per i seguenti veicoli:

- veicoli trasporto persone alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 4;

dalle ore 8.30 alle 12.30, per i seguenti veicoli:

- veicoli trasporto cose alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 4;

DAL SABATO ALLA DOMENICA E NEI GIORNI FESTIVI INFRASETTIMANALI:

dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per i seguenti veicoli:

- veicoli trasporto persone alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3;
- veicoli trasporto cose alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3.

Si applicano le stesse deroghe, esclusioni ed ambito di applicazione richiamati al punto 1.a) ed indicati nel documento allegato alla presente ordinanza (ALLEGATO 1);

- h) divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale riportata in Allegato 1 al D.M. 7 novembre 2017, n.186. I parametri individuati nel suddetto Decreto ai fini della classificazione ambientale, quali: rendimento dell'apparecchio e concentrazioni di particolato primario, carbonio organico totale, ossidi di azoto e monossido di carbonio, sono indicati dal costruttore dell'impianto a biomassa legnosa nella Certificazione ambientale del generatore di calore. Laddove tale documento non fosse presente all'atto di acquisto, i costruttori metteranno a disposizione l'informazione anche tramite il proprio sito internet.

Le suddette misure di 2° livello restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

AVVERTE CHE

- l'inosservanza delle misure di cui ai punti *a)* e *g)* sarà punita ai sensi dell'art. 7, comma 13 bis, del D. Lgs. 285/92 e s.m.i;
- l'inosservanza dei restanti divieti e prescrizioni di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *h)* sarà punita, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con una sanzione pecuniaria amministrativa fino ad un massimo di euro 500,00, con applicazione dell'art. 16 della Legge 689/1981;
- i veicoli derogati e comunque non soggetti ai divieti della presente ordinanza sono tenuti al rispetto delle discipline viabilistiche vigenti sul territorio del Comune di Milano, la cui violazione sarà sanzionata ai sensi del D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada).

AVVISA CHE

Se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi dei dati delle stazioni di riferimento porta ad una variazione in aumento del livello esistente (ossia da nessuna allerta al primo livello e dal primo livello al secondo livello), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, le misure relative al nuovo livello, inteso sia come primo che come secondo, NON si attivano e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo, come da indicazione fornita dall'applicativo della Regione, meglio specificato in premessa, di cui sarà data adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa.

Il RIENTRO da un livello di criticità qualunque esso sia (primo o secondo livello) avviene se, sulla base della verifica effettuata quotidianamente sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:

- 1) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;

2) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo.

Il rientro dall'applicazione delle misure di primo e di secondo livello, come da indicazione fornita dall'applicativo della Regione, meglio specificato in premessa, di cui sarà data adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa, ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

Le procedure di applicazione dei livelli di attivazione e disattivazione delle misure temporanee tengono conto di eventuali previsioni meteorologiche non univoche e convergenti, sulla base degli scenari di qualità dell'aria previsti. Alla tempestiva comunicazione dell'esito delle suddette valutazioni provvede Regione Lombardia con apposito comunicato, di cui sarà data adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa.

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa ai quotidiani, e con ogni mezzo a disposizione.

Il Corpo di Polizia Locale curerà l'osservanza delle presenti prescrizioni coadiuvato, se del caso, da tecnici abilitati, potenziando i relativi controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, all' utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, alle combustioni all'aperto e al divieto di spandimento dei liquami.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. n° 104/2010 e s.m.i.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, entro 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
(firmato digitalmente)

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di ulteriori misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e a fronteggiare la situazione emergenziale. Sospensione dell'iniziativa "Domenica al museo".

IL SINDACO

Viste

- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- le misure urgenti adottate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- le ordinanze del Sindaco emanate ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 267/2000 volte a fronteggiare la situazione emergenziale da Covid-19;

Preso atto

- che il Comune di Milano aderisce all'iniziativa denominata "Domenica al museo", che prevede l'ingresso libero e gratuito agli istituti museali e culturali ogni prima domenica del mese, introdotta sperimentalmente con il Decreto del 27 giugno 2014 da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
- che tale iniziativa è stata istituzionalizzata con deliberazione n. 18 del 16.04.2018 del Consiglio Comunale avente a oggetto "*Approvazione delle modifiche alla disciplina delle tariffe dei civici musei e dei criteri generali di applicazione di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 70/2003*", come di seguito riportato:

- a) Punto n. 1 del dispositivo: adesione permanente all'iniziativa promossa dal MIBACT –Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo- con Decreto Ministeriale 27 giugno 2014, n. 94, denominata "Domenica al Museo", che prevede l'ingresso gratuito ai musei in concomitanza della prima domenica di ogni mese;



b) Allegato n. 1 alla deliberazione - rubrica "Orari e periodi con ingresso libero", terzo punto: "E' previsto l'accesso libero ogni prima domenica del mese per l'iniziativa "Domenica al museo";

- che a livello nazionale, con il registrarsi della tendenza all'aumento della curva dei contagi da Coronavirus, il Ministero della Salute, con ordinanza pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 26 settembre 2020, ha sospeso l'iniziativa "Domenica al museo" per gli istituti statali;

- che con il successivo DPCM 13 ottobre 2020, all'art. 1, comma 6, lettera q), in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica è stata sospesa l'efficacia delle disposizioni regolamentari di cui all'art. 4, comma 2, secondo periodo, del Decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese;

- che da ultimo tale misura è stata ribadita dal DPCM 24 ottobre 2020, all'art. 1, comma 9 lettera r), come di seguito riportato:

il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro [...]; resta sospesa l'efficacia delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese;

Considerato

- l'evolversi della situazione epidemiologica evidenziata da ultimo nell'Ordinanza del 21.10.2020 del Ministro della Salute, d'intesa con il Presidente Regione Lombardia, avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 Dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 2, comma 2 del Decreto Legge 25 Marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla L. 22 Maggio 2020, n. 35";

- che, come emerge dalla suddetta ordinanza, la "Commissione indicatori Covid-19 RL", costituita con il mandato di segnalare l'eventuale profilarsi di situazioni di rischio di aumentata diffusione della malattia che configurino la



necessità di interventi limitativi, anche a valenza locale, ha evidenziato come plausibile che ci sia un rilevante incremento di ricoveri, anche in terapia intensiva;

- che, in relazione a quanto sopra esposto, la sospensione della summenzionata iniziativa “Domenica al museo” risponde all’esigenza di garantire sicurezza nell’accesso dei visitatori ai musei civici, in quanto limiterebbe la possibilità di code e assembramenti al di fuori degli stessi da parte del pubblico in attesa di entrare gratuitamente;

Richiamato l’art 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

Per le motivazioni sopra indicate;

ORDINA

1) di sospendere, a decorrere dal 1 novembre 2020, l’iniziativa “Domenica al museo”, sino a nuovo provvedimento.

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Milano sul sito internet istituzionale www.comune.milano.it, ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
(firmato digitalmente)



OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di ulteriori misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e a fronteggiare la situazione emergenziale.

IL SINDACO

Visti

- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- le misure urgenti adottate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- le ordinanze del Sindaco emanate ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 267/2000, n. 10 dell'11.03.2020, n. 11 del 12.03.2020, n. 14 del 16.03.2020, n. 21 del 30.04.2020, n. 25 del 13.05.2020, n. 31 del 29.05.2020 e n. 50 del 22.10.2020, con cui sono state adottate specifiche misure volte da una parte, al contenimento della diffusione del contagio COVID-19 e, dall'altra, al mantenimento dei servizi essenziali per la cittadinanza, alla semplificazione del rapporto con i cittadini/utenti, nonché all'agevolazione finanziaria per le attività commerciali;
- il DPCM del 03.11.2020.

Rilevato

- che il citato DPCM del 03.11.2020 ha introdotto misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale nonché ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da scenari di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto.

Ritenuto

- che il quadro emergenziale delineatosi, correlato alle restrizioni adottate con il suddetto DPCM, comporta la necessità di adottare specifiche disposizioni al fine di contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di agevolare gli spostamenti consentiti e necessari attraverso una mobilità libera e non onerosa all'interno della città di Milano;
- che, alla luce di quanto sopra, è necessario adottare le seguenti misure temporanee:
 - sospensione della disciplina “Area C” vigente nella Zona a traffico limitato Cerchia dei Bastioni;
 - sosta libera e gratuita negli spazi di sosta riservati ai residenti e negli spazi di sosta a pagamento su tutto il territorio cittadino;
 - di procedere alla proroga sino alla data del 31 gennaio 2021 dei pass disabili rilasciati dal Comune Milano e dei collegati permessi al libero transito nelle Corsie Riservate ai mezzi pubblici e tutte le ZTL del Comune di Milano in scadenza dall'entrata in vigore del presente provvedimento sino al 31 dicembre 2020.

Richiamato l'art 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Per le motivazioni sopra indicate;

ORDINA

1. di sospendere, dall'entrata in vigore del presente provvedimento, la disciplina della Zona a Traffico Limitato Cerchia dei Bastioni “Area C” sino a nuovo provvedimento;
2. di autorizzare, dall'entrata in vigore del presente provvedimento e sino a nuovo provvedimento, la sosta libera e gratuita negli spazi di sosta riservati ai residenti (cosiddette strisce gialle) e negli spazi di sosta a pagamento (cosiddette strisce blu) su tutto il territorio del comune di Milano ;
3. di procedere alla proroga sino alla data del 31.1.2021 dei pass disabili rilasciati dal Comune Milano e dei collegati permessi al libero transito nelle Corsie Riservate ai mezzi pubblici e tutte le ZTL del Comune di Milano, in scadenza dall'entrata in vigore del presente provvedimento sino al 31 dicembre 2020.

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Milano sul sito internet istituzionale www.comune.milano.it, ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
(firmato digitalmente)



Milano



Comune
di Milano

Oggetto:

Ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50, comma 7 del D.lgs. 267/2000 al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nell'area di Corso Garibaldi – Largo La Foppa, in esecuzione delle sentenze nr. 1979/2019 e nr. 2054/2020, del TAR Lombardia Milano

IL SINDACO

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000, con particolare riferimento all'art. 50, comma 7
- l'art. 19 del D.P.R. n. 616/1977;
- il D.Lgs. n. 114/1998;
- la legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n. VIII/6495/2008;
- la Legge 48/2017
- la Legge 132/2018
- la legge regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- gli esposti dei cittadini residenti e le relazioni di servizio trasmesse dalla Polizia Locale;
- la Legge. 241/90 e s.m.i.
- gli artt. 17 comma 2 e 18 comma 1 del vigente Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 22/10/2020 relativa agli indirizzi per la regolazione degli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi

Richiamati:

- la relazione tecnica di Arpa Lombardia, datata 11 settembre 2020, relativa al monitoraggio effettuato per il periodo compreso tra il 19.06.2020 al 07.09.2020 nell'area di Corso Garibaldi – Largo La Foppa dove si precisa in via conclusiva, che "per quanto riguarda il TR notturno si registra un marcato e costante superamento dei limiti previsti dalla IV classe del PCA del Comune di Milano. **In particolare, nelle notti tra il venerdì e sabato e tra il sabato e la domenica, i livelli equivalenti si attestano sistematicamente intorno ai 76,0 dB(A), producendo superamenti del limite di Legge di almeno 21,0 dB(A)";**
- Il procedimento attivato dall'Area Attività Produttive e Commercio del Comune di Milano, PG n.358785 del 22/09/2020 finalizzato all'adozione di un'ordinanza



contenente misure di limitazione alla vendita e somministrazione per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche e il successivo atto PG n.407156 del 19/10/2020 di conclusione del procedimento in relazione al DPCM del 18/10/2020, dove l'Amministrazione comunale si riservava l'emanazione di opportuni provvedimenti laddove le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nell'area di Corso Garibaldi – Largo La Foppa persistessero alle disposizioni dei DPCM per emergenza sanitaria COVID;

- la sentenza passata in giudicato nr. 1979/2019 resa dal TAR Lombardia - Milano nel ricorso promosso avverso il silenzio assenso dell'Amministrazione;
- la sentenza nr. 2054/2020 resa dal TAR Lombardia - Milano nel ricorso per Giudizio di ottemperanza nei confronti del Comune in merito alla sentenza nr. 1979/2019.

PREMESSO CHE

- con sentenza nr. 1979/2019 il TAR Lombardia - Milano ordinava al Comune di Milano di assumere provvedimenti atti a fronteggiare fenomeni di inquinamento acustico derivanti dagli avventori degli esercizi commerciali e in generale della "movida" afferenti all'ambito di C.so Garibaldi – L.go La Foppa e, ciò, in accoglimento del ricorso avverso il silenzio del Comune a fronte dell'istanza di adozione dei suddetti provvedimenti;
- il Comune, a seguito di quanto disposto con la sentenza di cui sopra, in ossequio al principio di proporzionalità dell'azione e della necessità di contemperare le esigenze del commercio con quelle del riposo e della quiete dei cittadini, si è attivato presso gli esercizi commerciali per la messa in campo di azioni di contenimento dei rumori, disturbo, pulizia, stazionamenti fuori dagli esercizi, invitandoli ad assumere presidi e misure atte a minimizzare gli impatti della propria attività commerciale ed a contemperarne i riverberi nelle aree esterne anche con riferimento alla presenza dei plateatici concessi. Azioni che gli esercenti hanno messo in campo;
- con successivo ricorso, notificato in data 21 gennaio 2020, il soggetto vittorioso in primo grado ha chiesto, in via principale, di ordinare al Comune di ottemperare al dispositivo della sentenza n. 1979/2019; in via subordinata, previo mutamento del rito, di disporre l'annullamento della nota del 22 novembre 2019.
- con l'ordinanza nr.907/2020, il TAR Lombardia - Milano, dopo avere ribadito l'esigenza di assicurare la tutela alla salute di parte ricorrente, evidenziava che, data l'emergenza COVID e la conseguente sospensione e ripresa graduale delle attività commerciali, non era stato possibile appurare l'efficacia delle misure di contenimento poste in atto dagli esercizi commerciali su invito del Comune, ritenendo necessario procedere ad una ulteriore verifica di ARPA ed ordinando opportune rilevazioni. L'esito della verifica veniva riportato nella relazione tecnica datata 11 settembre 2020 e, sostanzialmente, confermava la precedente relazione dell'aprile 2019 con particolare riferimento al TR notturno, ribadendone il



superamento dei limiti previsti sia dalla IV classe sia dalla classe VI del PCA del Comune di Milano e ciò con particolare riferimento nelle notti tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica;

- nella camera di consiglio del 23/09/2020, la causa veniva trattenuta in decisione e con sentenza nr. 2054/2020 il TAR Lombardia - Milano, accogliendo il ricorso di controparte, stabiliva che gli atti assunti dal Comune sino ad oggi non ottemperavano esattamente alla citata sentenza nr. 1979/2019 e per l'effetto ordinava al Comune di provvedere entro il termine perentorio di giorni 10 dalla comunicazione della sentenza all'assunzione dei provvedimenti necessari per ricondurre le immissioni sonore entro i limiti massimi consentiti, secondo quanto precisato in motivazione.

DATO ATTO CHE

il Giudice del TAR Lombardia - Milano pone a fondamento delle sue decisioni ed in particolare della sentenza nr. 2054/2020, le seguenti argomentazioni:

- gli accertamenti eseguiti da ARPA che attestano un inquinamento acustico molto rilevante;
- le misure adottate dal Comune sono risultate ininfluenti sulle immissioni acustiche e non hanno modificato la situazione monitorata ad aprile 2019, poiché il clima acustico notturno è rimasto analogo sia sui valori assoluti che nel dettaglio dei singoli intervalli orari;
- l'avvio del procedimento per la successiva adozione di ordinanza di divieto di vendere per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 00.00 alle ore 06.00 da parte di tutte le tipologie di esercizi pubblici, esercizi di vicinato, attività artigianali di asporto e distributori automatici, consentendolo solo all'interno dei pubblici esercizi in sede fissa e all'esterno degli stessi, nelle aree in concessione, esclusivamente con servizio al tavolo, non perfeziona ottemperanza alla sentenza nr. 1979/2019 poiché il problema **non è solo correlato** alla vendita di bevande per asporto in orario notturno;
- la causa più rilevante del fenomeno di disturbo della quiete pubblica è determinato **dal contributo antropico dei passanti e degli avventori dei diversi plateatici dei locali pubblici presenti sul Corso Garibaldi e in Largo La Foppa, sempre in orario notturno;**
- risulta evidente che le misure da adottare **devono incidere su tali profili** in modo da ridurre effettivamente le immissioni acustiche e da ricondurle nei parametri massimi consentiti.

CONSIDERATO CHE

- i compiti di coordinamento e riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi rientrano nei tipici poteri esercitati attraverso ordinanze di contenuto ordinario, adottate dal Sindaco sulla base degli indirizzi espressi dal



Consiglio Comunale nella sua qualità di responsabile dell'amministrazione comunale ai sensi dell'art. 50 comma 7 del TUEL;

- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 50 del 22/10/2020, in attuazione al disposto del TUEL art. 50, comma 7 del TUEL, ferme restando le disposizioni normative, maggiormente restrittive, emanate in materia di prevenzione epidemiologica da COVID-19 ha definito specifici indirizzi in materia di regolazione degli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi sulla base dei quali il Sindaco può, con proprie ordinanze, definire specifici orari di apertura e chiusura di tali esercizi, anche diversamente disciplinando tra l'attività condotta all'interno del locale ovvero sul plateatico, conseguentemente al rilascio di specifica concessione di occupazione di suolo pubblico, anche temporanea leggera;
- tale delimitazione oraria può riguardare anche solo singoli esercizi o specifiche e determinate vie, quartieri, zone ed ambiti urbani maggiormente interessati da:
 - - esigenze di regolare ed equilibrata coesistenza di funzioni residenziali ed attività commerciali, avuto riguardo alla rilevante presenza di locali, alla densità abitativa e alla morfologia dei luoghi;
 - - problemi di ordine pubblico segnalati dalle competenti Autorità e di sicurezza urbana risultanti anche dalla quantità e rilevanza di segnalazioni, esposti, sanzioni comminate ovvero da reiterati problemi connessi all'inquinamento acustico ed ambientale.
- di tali circostanze, cui consegue l'emissione di provvedimenti sindacali di limitazione degli orari, deve essere acquisita agli atti dell'Amministrazione comunale evidenza documentale chiaramente comprovante la sussistenza delle condizioni che comportano l'assunzione delle limitazioni orarie disposte;
- nel rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, sussistono ampie motivazioni per porre in essere azioni tendenti alla limitazione di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, anche in riferimento all'uso del plateatico;

RITENUTO

- in esecuzione e concordemente alle motivazioni esposte nei giudicati del TAR nonché alle risultanze delle relazioni tecniche dell'ARPA e nel rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza;
- in conformità a quanto stabilito dall'articolo 18 comma 1 del vigente Regolamento di Occupazione Suolo, che prevede che il Comune, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione o autorizzazione, ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo;



- in conformità all'articolo 17 comma 2 del vigente Regolamento di Occupazione Suolo che impone l'utilizzo del plateatico nel rispetto e nei limiti delle disposizioni regolamentari e di legge;
- in considerazione della presenza di numerosi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di attività artigianali alimentari ed anche di esercizi di vicinato che rendono l'ambito fortemente attrattivo, in particolare nelle ore serali, facilitando il fenomeno della "movida";

di assumere

il presente provvedimento per intervenire sui profili specificamente individuati ed analizzati dal Giudice del TAR Lombardia - Milano e dalle relazioni tecniche, quali cause del superamento delle immissioni acustiche, come segue:

- limitazione delle immissioni provenienti dagli aventori che utilizzano i plateatici, anche con riguardo al fatto che tali spazi non costituiscono ambiti chiusi "tipo Dehor" ma sono perfettamente permeabili con gli spazi a loro esterni;
- limitazione di ogni attività che possa favorire lo stazionamento al di fuori degli esercizi commerciali degli aventori e, più in generale, dei soggetti che possono diventare "avventori" e perfezionare fenomeni di "movida" con riguardo alla circostanza che l'ambito di riferimento offre spazi ed arredi pubblici fruibili allo stanziamento di persone anche al di fuori dei plateatici concessi;
- circoscrivere le limitazioni nell'ambito temporale nella fascia notturna e con particolare attenzione "nelle notti tra il venerdì e sabato e tra il sabato e la domenica "ovvero nelle giornate prefestive e festive"

E per l'effetto

ORDINA

- A) a tutte le tipologie di esercizi pubblici, esercizi di vicinato, attività artigianali di asporto e distributori automatici, nell'area di Corso Garibaldi (nel tratto compreso tra Via della Moscova e Via Marsala) e in Largo La Foppa:
1. il divieto della vendita e somministrazione per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 00.00 alle ore 06.00, "nelle notti tra il venerdì e sabato e tra il sabato e la domenica "ovvero nelle giornate prefestive e festive", rimanendo, invece consentita, nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti, la consumazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione all'interno dei pubblici esercizi in sede fissa.



B) a tutti i concessionari di plateatici per somministrazione assistita (pubblici esercizi) e non assistita (attività artigianali alimentari) di alimenti e bevande, nell'area di Corso Garibaldi (nel tratto compreso tra Via della Moscova e Via Marsala) e in Largo La Foppa:

1. il divieto di utilizzare il plateatico per qualunque attività dalle ore 00.00 alle ore 06.00, "nelle notti tra il venerdì e sabato e tra il sabato e la domenica "ovvero nelle giornate prefestive e festive",

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Milano sul sito internet istituzionale www.comune.milano.it ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni e sino a successiva rilevazione da parte di ARPA che accerti la riduzione delle immissione acustiche nel limite dei parametri massimi consentiti.

AVVISA

- che è fatta salva la possibilità per gli interessati e i controinteressati di presentare contributi, osservazioni, documenti, entro gg. 30 dalla pubblicazione della presente ordinanza, che l'Amministrazione valuterà per l'assunzione di ulteriori e diversi provvedimenti anche integrativi e modificativi della presente per il migliore conseguimento delle finalità attese, avuto riguardo che il ridotto termine di gg. 10 assegnato dal Giudice per l'assunzione di provvedimenti di ottemperanza, perfeziona la fattispecie di cui all'articolo 7 comma 1 L.241/90 e s.m.i, ossia l'impossibilità di comunicare l'avvio del procedimento agli interessati e ai controinteressati laddove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, che, nel caso in esame, sono rappresentate dalla brevità e perentorietà del termine assegnato che non consentirebbero il rispetto dei tempi tecnici imposti dalla normativa di riferimento.
- che sono fatti salvi eventuali successivi provvedimenti, in considerazione dell'evolversi della situazione di disturbo alla quiete pubblica, delle verifiche periodiche sull'osservanza dei divieti, delle proposte pervenute dagli interessati e dai controinteressati del presente provvedimento, anche in considerazione di quanto rilevato al punto precedente;

DA' ATTO

- che la presente ordinanza modifica in parte qua le concessioni per plateatici rilasciati a titolari di esercizi con somministrazione assistita (pubblici esercizi) e non assistita (attività artigianali alimentari), presenti nell'area di Corso Garibaldi (nel tratto compreso tra Via della Moscova e Via Marsala) e in Largo La Foppa, con riferimento agli ambiti disciplinati e costituisce a tutti gli effetti loro appendice integrativa.



MANDA

Ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli per il rispetto e l'applicazione della presente ordinanza.

AVVERSO il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs. 2/07/2010, n. 104;
- o in alternativa e per soli motivi di legittimità, Ricorso Straordinario al Capo dello Stato ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199 entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;

IL SINDACO
Giuseppe Sala
(Firmato digitalmente)



Direzione Transizione Ambientale

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: Sospensione temporanea delle misure di cui alle lettere *a)* e *g)* dell'Ordinanza n. 51/2020 del 22.10.2020, in conformità alla D.G.R. n. XI/3823 del 9.11.2020, in caso di applicazione, in Regione Lombardia, delle misure di cui agli artt. 2 e 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 previste quando la Regione è collocata rispettivamente nello «scenario di tipo 3» (con collocazione in «fascia Arancione») o nello «scenario di tipo 4» (con collocazione in «fascia Rossa»).

IL SINDACO

Visto:

- L'ordinanza n. 51/2020 del 22.10.2020 avente ad oggetto: "Misure temporanee sino al 10 gennaio 2021 per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale in attuazione delle Deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia n. X/7095 del 18 settembre 2017, n. XI/449 del 2 agosto 2018, n. XI/712 del 30 ottobre 2018, n. XI/2055 del 31 luglio 2019 e n. XI/3606 del 28 settembre 2020".

Considerato che:

- La suddetta ordinanza è attuativa delle misure previste dalla D.G.R. n. X/7095 del 18.09.2017 al verificarsi di condizioni di perdurante accumulo e aumento delle concentrazioni degli inquinanti correlate all'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla loro dispersione, da attuare previa emanazione di ordinanza sindacale annuale da parte dei Comuni interessati.
- Il meccanismo di attivazione delle misure temporanee omogenee si articola su due livelli così individuati nella medesima D.G.R. n. X/7095 del 18.09.2017:
 - primo livello: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;
 - secondo livello: attivato dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m³ della concentrazione PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni



antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

- I dati monitorati e validati da ARPA Lombardia sono messi a disposizione da Regione Lombardia attraverso un applicativo informatico pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia ed ARPA Lombardia. L'applicativo riporta, in particolare, la media per provincia dei dati di PM10 rilevati, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti, lo stato di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti.

Visto:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»".
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".
- Il comunicato del Ministero della Salute del 20 novembre 2020 ove si legge che "*si rinnovano le misure relative alle Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Valle d'Aosta. La nuova ordinanza è valida fino al 3 dicembre 2020, ferma restando la possibilità di nuova classificazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020*".

Considerato che:

- le sopra citate norme statali definiscono:
 - l'individuazione delle aree del territorio nazionale caratterizzate da scenari di elevata ("scenario di tipo 3", con collocazione in "fascia Arancione") e massima ("scenario di tipo 4", con collocazione in "fascia Rossa") gravità e da un livello di rischio alto relativamente alla diffusione del virus COVID-19;
 - le misure restrittive per la popolazione da applicarsi all'interno delle zone individuate;
 - che il Ministro della Salute provveda con Ordinanza all'aggiornamento dell'elenco che individua le Regioni che si collocano in uno "scenario di tipo 3" o in uno "scenario di tipo 4".
- In base all'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 la Regione Lombardia è collocata in uno "scenario di tipo 4", con collocazione in "fascia Rossa", che prevede l'applicazione delle misure più restrittive.
- Regione Lombardia, visto il quadro emergenziale sopra delineato, ha ritenuto necessario intervenire in merito all'applicazione delle misure temporanee al verificarsi di episodi di accumulo degli inquinanti disposte dalle dd.G.R. n. 7095/17 e n. 3606/2020.
- Regione Lombardia, con D.G.R. n. XI/3823 del 9.11.2020, ha quindi disposto *di sospendere, durante gli episodi di accumulo degli inquinanti disciplinati dalle dd.g.r. n. 7095/17 e n. 3606/2020, l'applicazione delle misure temporanee di primo e di secondo livello relative al settore mobilità privata (b.1 e b.9) in caso di applicazione in Regione Lombardia delle misure di cui agli artt. 2 e 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, previste quando la Regione è collocata rispettivamente nello «scenario di tipo 3» o nello «scenario di tipo 4».*

Rilevato che:

- Le misure di cui Regione Lombardia ha disposto la sospensione, come sopra indicato, corrispondono alle misure di cui ai punti *a)* e *g)* della citata ordinanza n. 51/2020, le quali, pertanto, sono anch'esse da sospendere in conformità ai suddetti indirizzi *in caso di applicazione in Regione Lombardia delle misure di cui agli artt. 2 e 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, previste quando la Regione è collocata rispettivamente nello «scenario di tipo 3» o nello «scenario di tipo 4».* In particolare:
 - in caso di attivazione di misure di I livello, è sospeso temporaneamente il seguente divieto di circolazione, corrispondente alla lettera *a)* dell'Ordinanza n. 51/2020:
DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA, TUTTI I GIORNI FESTIVI INCLUSI:
dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per i seguenti veicoli:
 - *veicoli trasporto persone alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 4;*
DAL SABATO ALLA DOMENICA E NEI GIORNI FESTIVI INFRASETTIMANALI:
dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per i seguenti veicoli:
 - *veicoli trasporto persone alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3;*
dalle ore 8.30 alle 12.30, per i seguenti veicoli:
 - *veicoli per il trasporto cose alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3;*
 - in caso di attivazione di misure di II livello, è sospeso temporaneamente il seguente divieto di circolazione, corrispondente alla lettera *g)* dell'Ordinanza n. 51/2020:
DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA, TUTTI I GIORNI FESTIVI INCLUSI:
dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per i seguenti veicoli:
 - *veicoli trasporto persone alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 4;*
dalle ore 8.30 alle 12.30, per i seguenti veicoli:
 - *veicoli trasporto cose alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 4;*
DAL SABATO ALLA DOMENICA E NEI GIORNI FESTIVI INFRASETTIMANALI:
dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per i seguenti veicoli:
 - *veicoli trasporto persone alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3;*
 - *veicoli trasporto cose alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3.*

Visti:

- la D.G.R. n. XI/3823 del 9.11.2020.
- l'art. 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada".
- la Legge Regionale n° 24/2006 recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" e la successiva Legge Regionale n° 38/2015 "Legge di semplificazione 2015 - Ambiti economico, sociale e territoriale".
- le dd.GR n. 7635/2008, n. 9958/2009, n. 2578/2014, n. 7095/2017, n. 449/2018, n. 712/2018, n. 2055/2019 e n. 3606/2020.
- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa".
- l'art. 44 dello Statuto del Comune di Milano.

ORDINA

Che in conformità alla D.G.R. n. XI/3823 del 9 novembre 2020, le misure di cui ai punti *a)* e *g)* dell'ordinanza n. 51/2020 del 22.10.2020 siano sospese in caso di applicazione, in Regione Lombardia, delle misure di cui agli artt. 2 e 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, previste quando la Regione è collocata rispettivamente nello «scenario di tipo 3», con collocazione in «fascia Arancione» o nello «scenario di tipo 4» con collocazione in «fascia Rossa». In particolare:

- in caso di attivazione di misure di I livello, è sospeso temporaneamente il seguente divieto di circolazione, corrispondente alla lettera *a)* dell'Ordinanza n. 51/2020:
DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA, TUTTI I GIORNI FESTIVI INCLUSI:
dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per i seguenti veicoli:
 - *veicoli trasporto persone alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 4;*
DAL SABATO ALLA DOMENICA E NEI GIORNI FESTIVI INFRASETTIMANALI:
dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per i seguenti veicoli:
 - *veicoli trasporto persone alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3;*
dalle ore 8.30 alle 12.30, per i seguenti veicoli:
 - *veicoli per il trasporto cose alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3;*
- in caso di attivazione di misure di II livello, è sospeso temporaneamente il seguente divieto di circolazione, corrispondente alla lettera *g)* dell'Ordinanza n. 51/2020:
DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA, TUTTI I GIORNI FESTIVI INCLUSI:
dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per i seguenti veicoli:
 - *veicoli trasporto persone alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 4;*
dalle ore 8.30 alle 12.30, per i seguenti veicoli:
 - *veicoli trasporto cose alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 4;*
DAL SABATO ALLA DOMENICA E NEI GIORNI FESTIVI INFRASETTIMANALI:
dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per i seguenti veicoli:
 - *veicoli trasporto persone alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3;*
 - *veicoli trasporto cose alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3.*

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa ai quotidiani, e con ogni mezzo a disposizione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. n° 104/2010 e s.m.i.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, entro 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

IL SINDACO
Giuseppe Sala



Comune di
Milano

IL SINDACO

VISTI

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. n. 267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI ULTERIORI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS (COVID-19) CON RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DEL CREMATORIO DI LAMBRATE.

IL SINDACO

VISTI

la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni in legge 5 marzo 2020 n. 13;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 marzo 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale";



il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020, “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 avente ad oggetto “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”;

il Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2020, recante “Modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, concernente: «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;



il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 gennaio 2021;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

l'ordine del giorno n. 603 approvato dal Consiglio Comunale in data 5 marzo 2020 avente per oggetto “Interventi necessari a fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 e le ricadute sociali, economiche e occupazionali”;

l'Ordinanza del Sindaco di Milano n. 10/2020 Pg. 129135/2020 del 11/3/2020 “Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e al mantenimento dei servizi essenziali per la cittadinanza, alla semplificazione del rapporto cittadini/utenti, nonché all'agevolazione finanziaria per le attività commerciali”;

l'Ordinanza del Sindaco di Milano n. 12/2020 Pg. 0131166/2020 del 13/3/2020 “Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari dei cittadini”;

l'Ordinanza del Sindaco di Milano n. 16/2020, Pg. 0149415, del 26/3/2020 “Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di ulteriori misure eccezionali volte a fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19 con riferimento alla gestione dei servizi funebri e al servizio del crematorio di Lambrate”;

l'Ordinanza del Sindaco di Milano n. 18/2020, Pg. 0140212, del 2/4/2020 “Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di ulteriori misure eccezionali volte a fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19 con riferimento alla gestione del crematorio di Lambrate”;

l'Ordinanza del Sindaco di Milano n. 20/2020, Pg. 0136843, del 20/4/2020 “Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di ulteriori misure eccezionali volte a fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID- con riferimento alla gestione dei servizi funebri e del Crematorio di Lambrate”;



l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 655 del 25/3/2020, all'articolo 4, comma 2, si introducono misure finalizzate a superare la criticità dovute al crescente numero dei decessi e all'accumulo straordinario di feretri con conseguente saturazione e dei cimiteri e degli impianti di cremazione, che autorizza i comuni ad eseguire l'inumazione qualora non sia possibile la cremazione dei feretri;

il Regolamento dei Servizi Funebri e Cimiteriali, approvato con deliberazione n. 1 del Consiglio Comunale in data 19/1/2015.

RILEVATO che

con propria ordinanza n. 18/2020, Pg. 0140212, del 2/4/2020, sono stati inibiti gli ingressi al crematorio di Lambrate per il periodo di tempo necessario ad effettuare i servizi di cremazione già programmati e a bilanciare la domanda con la capacità dell'impianto;

con propria ordinanza n. 20/2020, Pg. 0136843, del 20/4/2020, è stata sospesa l'efficacia dell'ordinanza 18/2020, consentendo nuovi ingressi al crematorio di Lambrate dei defunti residenti a Milano;

CONSIDERATO che

la seconda ondata pandemica ha determinato un incremento della mortalità a Milano e, come conseguenza necessaria, la Direzione comunale competente ha già limitato l'accesso al Crematorio di Lambrate ai soli defunti residenti a Milano a partire dal 5 novembre 2020, in attuazione dei criteri introdotti con ordinanza contingibile e urgente n. 16/2020;

la crescente richiesta di cremazione sta causando una giacenza di feretri in attesa di erogazione del servizio, con tempi anche di 20 giorni dalla data del decesso, riproponendo le medesime condizioni che avevano reso necessaria l'adozione dell'ordinanza 18/2020;

non è possibile, per ragioni igienico sanitarie, consentire tempi di attesa superiori a quelli sopra indicati per le cremazioni, essendo quindi necessario introdurre ulteriori limitazioni all'accesso al Crematorio di Lambrate che interessino anche i residenti a Milano, favorendo nel contempo la sepoltura attraverso l'esenzione dal pagamento di determinate tariffe comunali o ampliando il diritto di accesso alle tombe di famiglia;

l'intensità di utilizzo dei forni nel periodo corrente impone l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria a rotazione sui singoli impianti, al fine di scongiurare interruzioni prolungate nel tempo a causa di guasti.

RITENUTO necessario, per quanto sopra indicato, introdurre nuovamente le misure già adottate con precedente ordinanza 18/2020 ai punti 1, 2, 3 e 4 del dispositivo, e quindi:

- non autorizzare le cremazioni al crematorio di Lambrate a partire dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente ordinanza;
- esentare il pagamento delle tariffe comunali come indicato al punto 3 del dispositivo dell'ordinanza 18/2020, per il periodo di sospensione degli ingressi al crematorio;
- derogare alle disposizioni di cui all'art. 17 del Regolamento dei Servizi Funebri e Cimiteriali sul diritto d'uso della sepoltura per il periodo di sospensione degli ingressi al Crematorio;

Richiamato l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

ORDINA

1) di non autorizzare le cremazioni al Crematorio di Lambrate relativamente ai defunti deceduti dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente Ordinanza, per il periodo di tempo necessario a

effettuare i servizi di cremazione già programmati, a bilanciare la domanda con la capacità dell'impianto e consentire gli interventi di manutenzione straordinaria;

- 2) di incaricare la Direzione comunale competente di sospendere gli ingressi al Crematorio di Lambrate in attuazione alla disposizione di cui al punto 1);
- 3) l'esenzione dal pagamento delle seguenti tariffe comunali per il periodo di sospensione degli ingressi al Crematorio:
 - a. tariffa comunale per "servizio funebre con mezzi impresa";
 - b. "diritti inumazione salme" e tariffa per la fornitura e posa del "cippo per inumazioni";
 - c. tariffe correlate con la tumulazione di salma in colombaro, fermo restando il pagamento delle tariffe per la concessione del manufatto;
- 4) la deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 del Regolamento dei Servizi Funebri e Cimiteriali sul diritto d'uso della sepoltura per il periodo di sospensione degli ingressi al Crematorio;
- 5) di stabilire che le suddette disposizioni sono applicate a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e sino al 3/1/2021, quindi le cremazioni potranno essere autorizzate per i defunti deceduti a partire dal 4/1/2021.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Milano sul sito internet istituzionale www.comune.milano.it, ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
(firmato digitalmente)

